



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA

Via 38 A - Contrada Fucile - 98147 Messina

Tf: 090685800 - Fax: 090686195 - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837

e-mail: meis00900p@istruzione.it – Pec: meis00900p@pec.istruzione.it - web: www.istitutoperioreminutoli.edu.it

Circolare n. 127 del 14.11.2022

A tutto il Personale scolastico
Ai Responsabili P.C.T.O.
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Sito

Oggetto: **Riflessioni e indicazioni operative sui P.C.T.O.**

Il recente passato ha visto il dramma di tre studenti coinvolti nel percorso di formazione professionale.

Ciò impone una riflessione sulle attività didattiche che gli studenti degli istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado svolgono presso imprese ed altri Enti.

Le **Linee Guida per i Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)**, prodotte dal MIUR, recitano:

“In tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8124 stabilisce l'equiparazione allo status di lavoratori per gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche. Detta equiparazione si estende, secondo la norma, agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti sopra richiamata, dedica i primi 5 commi dell'articolo 5 alla disciplina di tale importante aspetto che, oltre a rappresentare una garanzia per gli studenti impegnati nei percorsi, costituisce un elemento di progresso dell'intera comunità scolastica, verso una cultura della sicurezza destinata a costituire un bagaglio utile per qualunque ambiente si abbia modo di frequentare. In particolare, i PCTO possono portare gli studenti a svolgere le loro esperienze in ambienti di apprendimento diversi dalle aule scolastiche, presso strutture ospitanti di varie tipologie con le quali la scuola progetta i percorsi e stipula apposite convenzioni. In simili ipotesi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, gli studenti acquisiscono lo status di lavoratori e, quindi, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si traducono, in sintesi, nelle seguenti previsioni:

- formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sorveglianza sanitaria (ove necessaria);
- dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Nello specifico, l'istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dei PCTO presso le strutture ospitanti e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite la formazione e la protezione degli allievi dai rischi.

Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una formazione di differente livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi. La normativa di riferimento è costituita dalla Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata disposta dall'articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per l'attuazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile ai PCTO, prevedendo che gli studenti ricevano:

- la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la formazione specifica all'ingresso nella eventuale struttura ospitante.

Gli studenti impegnati nei percorsi hanno diritto all'erogazione preventiva, da parte dell'istituzione scolastica, di una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall'accordo previsto al comma 2 dell'articolo 37 del d.lgs. 81/2008.

Questa Istituzione scolastica con circolare n. 73 del 25.10.2022 e circolare 85 del 31.10.2022 ha garantito tale formazione generale.

La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante e a cura di quest'ultima, con possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. La particolarità di tale tipo di formazione sta nel numero di ore, che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta dalla struttura ospitante e che il richiamato Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. attività immobiliari, attività editoriali, ecc.) la cui erogazione può avvenire in modalità e-learning;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio (es. pesca e acquacoltura, istruzione, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto (es. costruzioni di edifici, industrie tessili, metallurgia, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza.

Se, ad esempio, i percorsi organizzati dall'istituzione scolastica prevedono la presenza degli studenti presso una struttura ospitante la cui attività rientri in un settore della classe di rischio medio, le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere pari ad un minimo di 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica rischio medio).

E' evidente che, nel caso in cui i PCTO non prevedano la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, la formazione finalizzata a tali percorsi si circoscrive a quella generale, con un numero di ore non inferiore a 4, ferma restando la formazione specifica che gli studenti dovranno avere per le attività svolte presso i locali della scuola (8 ore).

Nel caso in cui i PCTO prevedano la presenza degli studenti presso una struttura ospitante, potrebbe rendersi necessaria la sorveglianza sanitaria, secondo le regole dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e il rischio a cui è sottoposta l'attività degli studenti all'interno della struttura ospitante. Tale sorveglianza viene posta, secondo il decreto interministeriale 195/2017, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. Nell'organizzazione dei percorsi, tuttavia, l'istituzione scolastica può definire esperienze le quali, pur condotte in strutture ospitanti connotate da un alto grado di pericolosità, non esponano gli studenti ad eccessivi rischi, tali da rendere necessaria, ad esempio, la sorveglianza sanitaria. Tale è l'ipotesi in cui, ad esempio, i giovani potrebbero essere interessati da un'esperienza negli uffici della contabilità di una impresa metalmeccanica, con una esposizione ai terminali inferiore alle soglie oltre le quali scatterebbero misure aggiuntive di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l'adozione di misure aggiuntive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, quelle di dotazione degli studenti dei dispositivi di protezione individuale (calzature da lavoro, elmetti, abbigliamento idoneo, ecc.) a cui deve provvedere la struttura ospitante. Sempre nel caso di presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, l'articolo 5 del decreto 195/2017, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti partecipanti, considerata la specifica finalità didattica e formativa dei percorsi, prevede che il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e organizzative della struttura ospitante e in ragione della richiamata tipologia di rischio, con una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante:

- non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto;
- non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio;
- non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Lo scrivente ed i responsabili per i P.C.T.O avranno cura, quindi, di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi nella struttura e adeguato alle effettive capacità richieste.

Tanto espresso, si indicano alcuni passaggi fondamentali per una corretta gestione della sicurezza degli studenti impegnati in attività di PCTO, tenendo presente che gli Enti soggetti al dlgs n. 81/2008 sono quelli indicati all'art. 3 del predetto decreto legislativo:

- Il Consiglio di Classe definisce con precisione le attività didattico-formative che lo studente dovrà svolgere durante le attività di PCTO presso l'Ente ospitante.
- Sulla base di quanto previsto al punto 1, l'Ente ospitante definirà le effettive attività che lo studente svolgerà.
- Sulla base di quanto indicato al punto 2, l'Ente ospitante valuterà il rischio (ex art. 28 del dlgs n. 81/2008) connesso alle attività previste per lo studente, tenendo conto anche delle sue condizioni soggettiva.
- Inoltre l'Ente ospitante individuerà (ex art. 77 del dlgs n. 81/2008) i dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire allo studente.
- Infine l'Ente ospitante valuterà la necessità di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del dlgs n. 81/2008, e il numero di ore necessario per la formazione specifica sui rischi attinenti all'attività svolta (ex art. 37 del dlgs n. 81/2008).
- La valutazione del rischio operata dall'Ente ospitante dovrà essere sottoposta per un parere tecnico al RSPP dell'Istituto scolastico, e da questi ritenuta congrua; analogamente dovranno essere valutati congrui i DPI individuati, la necessità o meno di sorveglianza sanitaria, e la definizione delle ore di formazione sui rischi specifici relativi all'attività di PCTO che si prevede di svolgere.
- Definiti questi aspetti e comunicato il parere al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe interessato, potrà essere stipulata la convenzione tra le parti, che dovrà avere in allegato la documentazione relativa ai punti precedenti; nella convenzione sarà anche precisato chi provvederà all'erogazione del secondo modulo di formazione (ex art. 37 del dlgs n. 81/2008) dedicato ai rischi specifici relativi alle attività da svolgere (il primo modulo di formazione è a carico dell'Istituto scolastico), e chi sosterrà i costi per la fornitura dei DPI e per la sorveglianza sanitaria. Inoltre dovranno essere indicati il tutor scolastico e quello dell'Ente ospitante.
- Le attività relative al PCTO potranno essere intraprese dallo studente **solo dopo** avere svolto i due moduli di formazione, ed essere stato informato, formato, ed addestrato all'utilizzo dei DPI, e solo dopo che il dirigente scolastico (anche attraverso un report del tutor scolastico, ma sempre sotto la sua responsabilità) abbia valutato, con esito positivo, lo stato della sicurezza garantito dall'Ente ospitante (è fortemente consigliabile una visita alla struttura presso la quale si svolgeranno le attività di PCTO).
- Il tutor scolastico dovrà vigilare che le condizioni di sicurezza siano sempre garantite dall'Ente ospitante.
- La valutazione dello studente, in relazione alle attività di PCTO, da parte del tutor scolastico e del Consiglio di Classe, dovrà anche tenere conto del rispetto di quanto previsto dal dlgs n. 81/2008 da parte del predetto.

Il Responsabile S.P.P.
Arch. G. Mazara



Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro G. La Tona
Firma autografa omissa ai sensi
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993